

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l’articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza del CUP che costituisce elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati,

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza “*Recovery and Resilience Facility*” (di seguito il Regolamento RRF);

VISTO il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo Strumento per il supporto tecnico “*Technical Support Instrument*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 36-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale “*Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l’anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro*

dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonché tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonché' il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari”.

VISTO l'articolo 1, commi da 420 a 443, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTI in particolare, i commi da 422 a 426 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, i quali dispongono che:

422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.

423. Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresì individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

424. Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.

425. [...]

426. *Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;*

VISTO altresì, il comma 427 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale *“Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla società « Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società «Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società "Giubileo 2025" può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento:*

VISTI inoltre, i commi 437, 438 e 439 del citato articolo 1, ai sensi dei quali vengono disciplinati i poteri commissariali per le ipotesi di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del Programma dettagliato di cui al comma 422, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 40, comma 1, che attribuisce al Ministero del Turismo la facoltà di avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per la realizzazione degli investimenti di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) anche delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma *pro-tempore*;

TENUTO CONTO del ruolo attribuito alla società «*Giubileo 2025*» ai sensi dell'articolo 1, commi 428, 429 e 430, della citata legge n. 234 del 2021, nonché delle funzioni affidatele dal comma 441 del medesimo articolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 di costituzione della Società “*Giubileo 2025*” e di approvazione del relativo Statuto, ammesso alla registrazione dalla Corte di Conti il 23 giugno 2022 al n. 1656;

VISTO il decreto 27 maggio 2022, con il quale il Ministro del Turismo ha delegato il Commissario Straordinario alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*” articolato in 6 (sei) sub investimenti denominati, rispettivamente, “*Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation*”, “*Giubileo 2025 – Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana*”, “*#La Città Condivisa*”, “*#Mitingodiverde*”, “*#Roma4.0*” e “*#Amanotesa*”;

VISTA l'ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022, con la quale il Commissario Straordinario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*” del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 422 della citata legge n. 234 del 2021, come modificato dal decreto-legge n. 36/2022, che si compone di complessivi n. 336 interventi;

VISTO il decreto del 24 giugno 2022, con il quale il Ministro del Turismo ha approvato l'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dalla citata ordinanza n. 2 del 24 giugno 2022 del Commissario Straordinario di Governo;

VISTI gli accordi sottoscritti in data 27 giugno 2022 dal Commissario Straordinario, in qualità di delegato del Ministero del Turismo, con Roma Capitale, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le province di Latina e Frosinone, Ministero della Cultura - Parco Archeologico del Colosseo, Ministero della Cultura - Parco Archeologico dell'Appia antica, Ministero del Turismo, Regione Lazio e Diocesi di Roma, quali soggetti attuatori degli interventi di cui all' Investimento 4.3. *“Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”*;

VISTA la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) Soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;
- b) Stazione appaltante: soggetto pubblico o privato che fornisce attività di committenza, anche ausiliaria, per l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto la progettazione e/o la realizzazione degli interventi;
- c) Amministrazione proponente: soggetto pubblico che propone l'intervento;
- d) Piano degli interventi: il piano degli interventi e delle opere di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 178 del 2020;
- e) Programma dettagliato: il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021 che si compone dall'Allegato 1 recante gli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica e dall'Allegato 2 recante gli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3. *“Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici”* del PNRR;
- f) Intervento: l'opera o la fornitura indicata nel Programma dettagliato, individuata con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
- g) Procedure di attuazione del Programma dettagliato: l'insieme coordinato di fasi propedeutiche all'avvio degli investimenti e delle relative attività di realizzazione, con indicazione delle

tempistiche di adozione degli atti, delle strutture amministrative responsabili, di eventuali fattori di rischio nella realizzazione, nonché eventuali vincoli o condizioni;

h) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione del Programma dettagliato;

j) Cabina di coordinamento: l'organo collegiale previsto all'articolo 1, comma 433, della legge n. 234 del 2021;

k) Commissario straordinario: il Commissario straordinario del Governo nominato, ai sensi dell'art.1, comma 421, della legge n. 234 del 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

l) Società: la Società Giubileo 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte di Conti il 23 giugno 2022 al n. 1656, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021;

m) Interventi essenziali e indifferibili: gli interventi inclusi nel Programma dettagliato, da consegnare in tempi coerenti ai fini del corretto svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025 nei modi e nei tempi definiti dal medesimo Programma, che si approvano con il presente provvedimento;

n) interventi essenziali: interventi inclusi nel Programma dettagliato che hanno effetto durevole per il territorio e/o che migliorano la qualità della vita al cittadino e ai pellegrini, completati in tempo utile per lo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo o, in subordine, tenuto conto dello stato di consistenza dei procedimenti e delle relative coperture finanziarie, dei quali, entro il medesimo termine, è assicurata la fruizione anche per stralci funzionali, che verranno approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 2 (Finalità)

1. Con il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, è approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili predisposta dal Commissario, costituita:

a) dall'Allegato 1, recante le schede di ciascuno degli interventi identificati come essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

b) dall'Allegato 2, riguardante gli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 4.3. “*Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici*” del PNRR.

2. La disciplina dettata dal presente decreto riguarda esclusivamente gli interventi di cui all'Allegato 1. Gli interventi indicati dall'Allegato 2 restano sottoposti alla disciplina prevista per il PNRR. Gli interventi identificati quali essenziali verranno dettagliati nella Proposta di Programma degli interventi essenziali, approvata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Gli allegati di cui al comma 1 sono da considerarsi parte integrante del presente decreto, il quale, in relazione all'Allegato 1, indica, altresì, le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi.
4. Le schede di cui all'Allegato 1 individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l'indicazione delle relative fonti di finanziamento. Le schede di cui all'Allegato 1 riportano, altresì, le informazioni relative all'amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l'indicazione della percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società "Giubileo 2025" ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari al 1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante e dello 0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio.
5. Il Commissario, i soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nel Programma dettagliato sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, della attivazione e della realizzazione dell'intervento nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali, nonché in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea.
6. I soggetti di cui al comma 4 applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento dei programmi e degli interventi.

Articolo 3

(Obiettivi iniziali, intermedi e finali del Cronoprogramma procedurale – Revoca del Finanziamento)

1. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, definiti nelle schede anche in relazione al cronoprogramma finanziario, costituiscono il cronoprogramma procedurale di ciascuno degli interventi di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato e sono essenziali per il monitoraggio del medesimo Programma.
2. Qualora, anche a seguito dell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 1, commi 437, 438 e 439, della citata legge n. 234 del 2021 venga rilevato il perdurante mancato rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali individuati nel cronoprogramma procedurale di ciascun intervento il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, dispone la revoca del finanziamento qualora, con riguardo ai medesimi interventi, non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Di tale revoca informa il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale.
3. Il Commissario, con propria ordinanza, può provvedere, al fine di compensare eventuali maggiori oneri derivanti dall'incrementi dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché da approvazioni di varianti, a riprogrammare/riassegnare a favore di altri interventi di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato:
 - a) le risorse finanziarie oggetto di revoca;
 - b) le economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi.

4. Tali risorse, qualora già trasferite a soggetti attuatori diversi dalla società “*Giubileo 2025*”, dovranno essere riversate per tali finalità all’apposito conto di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 442, della legge n. 234 del 2021.

Articolo 4 (*Commissario straordinario*)

1. Il Commissario:

- a. coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all’articolo 2, comma 1, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;
- b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all’articolo 1, comma 425, della legge n. 234 del 2021;
- c. è componente della Cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021;
- d. esercita i poteri di cui all’articolo 1, commi 437, 438, e 439, della citata legge n. 234 del 2021 per le ipotesi in cui ravvisi la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero il ritardo, l’inerzia o una difformità nell’esecuzione dei progetti del programma di cui all’art. 2, comma 1, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma procedurale;
- e. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all’articolo 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;
- f. fornisce alla società le opportune indicazioni per le modalità e le tempistiche di avvalimento e per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021.

Articolo 5 (*Soggetto attuatore e stazione appaltante*)

1. Con riferimento agli interventi di cui all’Allegato 1, il Soggetto attuatore cura l’adempimento dei procedimenti amministrativi necessari alla definitiva approvazione dei progetti e alla loro attuazione. Il Commissario adotta specifiche linee guida al fine di una puntuale individuazione dei compiti attribuiti a tale soggetto.
2. Con riferimento agli interventi di cui all’Allegato 1, la Stazione appaltante pone in essere le attività di committenza per l’individuazione degli operatori cui affidare gli appalti di lavori, servizi e forniture e, laddove sussistano i presupposti, può fare ricorso alle procedure di cui all’articolo 1, comma 427-*bis*, della legge n. 234 del 2021.
3. Per gli interventi di cui all’Allegato 1 del Programma dettagliato, la Società agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante. Il ruolo affidato alla predetta società e le attività che la stessa è chiamata a svolgere sono definiti in ciascuna delle schede relative agli interventi ricompresi nell’allegato di cui al precedente periodo.

4. Per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione e alla realizzazione degli interventi nonché per quelle riguardanti il loro affidamento, la sopra menzionata società può avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture tecnico-amministrative e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 429, della legge n. 234 del 2021 ovvero, ai sensi del comma 430 del medesimo articolo, procedere all'affidamento di incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Con riguardo gli interventi di cui all'articolo 1, comma 427, quinto periodo, della citata legge n. 234 del 2021, previa stipula di apposita convenzione con la società "Giubileo 2025", la società ANAS S.p.A. può assumere la qualità di centrale di committenza.

Articolo 6 (Monitoraggio)

1. Il monitoraggio degli interventi inclusi nell'Allegato 1 del Programma dettagliato è effettuato, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dal soggetto titolare del CUP il quale, a tal fine, è tenuto alla loro costante alimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 234 del 2021.
2. Con riferimento al monitoraggio degli interventi di cui all'Allegato 2 del Programma dettagliato, si procede mediante l'utilizzo dei sistemi informativi allo scopo previsti.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 423, ultimo periodo, della legge n. 234 del 2021, la Società verifica il rispetto dell'obbligo di tempestiva alimentazione e aggiornamento dei sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, lett. d), assegnando un termine di 15 giorni per la corretta implementazione dei predetti sistemi. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo comporta la revoca del finanziamento qualora non siano sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 7 (Rendicontazione della Società)

1. Le funzioni di rendicontazione delle spese sostenute, connesse all'attuazione degli interventi previsti dall'Allegato 1 al Programma dettagliato, sono di competenza della Società e saranno esercitate sulla base di un disciplinare condiviso fra la medesima e la Ragioneria Generale dello Stato.
2. Per l'esercizio della funzione di rendicontazione, i Soggetti titolari del CUP, laddove diversi dalla Società:
 - a. informano su base mensile la Società in merito all'avanzamento rispetto ai cronoprogrammi procedurali degli Interventi;
 - b. trasmettono alla Società i progetti, i contratti di appalto e gli stati avanzamento lavori dei lavori relativi agli Interventi gestiti;
 - c. autorizzano l'accesso ai cantieri del personale incaricato della Società per i sopralluoghi tecnici.
3. Sulla base delle rendicontazioni della Società, la Cabina di coordinamento, sentito il Commissario straordinario, predispose le proposte di aggiornamento del Piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 437, 438 e 441, della legge n. 234 del 2021, la Società, sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, comunica al Commissario e alla Cabina di coordinamento le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma indicato nelle schede allegate al presente decreto.

5. La prima comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Articolo 8

(Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio)

1. Il soggetto attuatore, nell'effettuare i mandati per il pagamento degli interventi del Programma dettagliato, riporta il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi allo stesso ente riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

2. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *ggggg-bis*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti:

a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC;

b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli soggetti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) pagamenti: le pubbliche amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+) effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma *8-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e dei codici CIG, secondo le modalità previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesoriери e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesoriери – Banca d'Italia, consultabili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato. Le “*Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+*” sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;

d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto attuatore è titolare di contabilità speciali utilizzate per l'attuazione degli interventi, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

Articolo 9

(Rimodulazione delle risorse)

1. In relazione agli interventi di cui all'Allegato 1 del Programma dettagliato, il Commissario, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, previo assenso del Ministero dell'economia e delle

finanze per gli aspetti finanziari nonché a seguito di informativa alla Cabina di coordinamento, è autorizzato a rimodulare:

- a. le risorse disponibili non destinate per legge a specifiche finalità, assegnandole a interventi ricompresi nel medesimo Allegato, i quali presentino un fabbisogno aggiuntivo e non prevedibile al momento dell'emanazione del presente decreto;
- b. gli interventi già ricompresi nel menzionato Allegato, prevedendo che vengano accorpati o suddivisi in relazione alle caratteristiche funzionali.

2. Entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente decreto, il Programma dettagliato degli interventi di cui all'Allegato 1 può essere modificato e integrato, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021.

Art. 10

(Programma dettagliato degli interventi essenziali)

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verrà approvata la Proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali predisposta dal Commissario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15/12/2022

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALFREDO MANTOVANO